

Deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale con termini ridotti

Il Tribunale di Latina ritiene che, nelle srl, il diritto di informazione sia sufficientemente garantito dal deposito 8 giorni prima dell'adunanza

/ Maurizio MEOLI

Il deposito del **progetto di bilancio** d'esercizio presso la sede della società, quanto meno nell'ambito delle srl, può avvenire, senza il rischio di conseguenze, negli **otto giorni** precedenti l'assemblea e non nel termine normativamente previsto di quindici giorni. Ad affermarlo è il Tribunale di Latina, nella sentenza 18 novembre 2015 n. 2771.

Per comprendere appieno l'importanza dell'indicazione fornita è opportuno partire dalla disciplina dettata in materia di spa, parzialmente richiamata nell'ambito delle srl.

La maggior parte delle spa "chiuse" reca la deroga statutaria alla regola che richiede la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale, o in almeno un quotidiano specificamente indicato, **almeno quindici giorni prima** di quello fissato per l'adunanza (art. 2366 comma 2 c.c.). Alla convocazione, quindi, si procede mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto "ricevimento" almeno **otto** giorni prima dell'assemblea (art. 2366 comma 3 c.c.). Ne consegue che il socio viene a conoscenza dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio all'incirca otto giorni prima della stessa.

Tali termini non risultano coordinati con la norma che accorda ai soci il diritto di **esaminare il progetto** di bilancio anteriormente all'assemblea al fine di consentire loro una partecipazione e un esercizio del diritto di voto pienamente consapevole. Ai sensi dell'art. 2429 comma 3 c.c., infatti, il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i **quindici giorni** che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Pur nell'impossibilità di ravvisare un rapporto di specialità tra le disposizioni, stante la differente materia disciplinata, in dottrina è stato sostenuto che l'art. 2366 c.c. sarebbe da applicare per tutte le assemblee **ad eccezione** di quella di approvazione del bilancio d'esercizio, in relazione alla quale occorrerebbe tenere presente il diritto di informazione preventiva dei soci, come disciplinato dall'art. 2429 comma 3 c.c. Non è chiaro, peraltro, quale sia, in tal caso, lo strumento da utilizzare per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio: pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, o in almeno un quotidiano, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea o utilizzo dei mezzi alternativi, previsti in via statutaria, ma spediti in modo da garantire il **rispetto dei quindici giorni**. Neppure ri-

sulta possibile fornire una risposta certa in ordine alle **conseguenze** del mancato rispetto dei termini prescritti per il preventivo esame del progetto di bilancio da parte dei soci, sia pur correttamente convocati *ex art. 2366 c.c.*

Analoghe considerazioni valgono altresì nelle srl, dove l'art. 2478-*bis* comma 1 c.c. richiama anche l'art. 2429 c.c. In tale contesto, anzi, la mancanza di coordinamento normativo appare accentuata dal fatto che, *ex art. 2479-bis* comma 1 c.c., il regime di base per la convocazione dell'assemblea presume che la stessa sia validamente costituita ogni qual volta, almeno **otto giorni** prima dell'adunanza, l'avviso di convocazione sia solo "**spedito**" ai soci con raccomandata (sul tema, peraltro, si vedano le precisazioni fornite da Cass. SS.UU. n. 23218/2013).

Secondo il Tribunale di Latina, tuttavia, l'art. 2429 comma 3 c.c. deve essere coordinato con le altre disposizioni del codice civile e, in particolare, con quelle che regolano il funzionamento degli organi deliberativi della società ovvero con l'art. 2479-*bis* comma 1 c.c., secondo cui l'assemblea, in assenza di diverse indicazioni, deve essere "**convocata**" almeno otto giorni prima della data dell'adunanza senza prevedere una diversa regolamentazione per l'ipotesi in cui l'assemblea sia funzionale all'approvazione del bilancio di esercizio. Dal combinato disposto di tali norme – prosegue la sentenza in commento – discende che è **sufficiente** che il progetto di bilancio venga depositato presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'assemblea, dovendosi così ritenere comunque garantito il diritto di informazione del socio.

Rispetto a tali precisazioni rilevano, tra gli altri, due profili. Occorre, innanzitutto, monitorare, nelle srl, il **consolidarsi o meno** della soluzione prospettata, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza n. 23218/2013. Bisogna, inoltre, chiedersi se una simile interpretazione possa operare anche nel contesto delle **spa**. In tale ambito, infatti, sembra fraporsi la coerenza dell'art. 2429 c.c. con la normativa di base in tema di convocazione (pubblicazione dell'avviso di convocazione nella G.U., o in almeno un quotidiano specificamente indicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea). Peraltro, una volta scalfita l'inderogabilità dell'art. 2429 c.c., si potrebbe ipotizzare che la scelta di convocare l'assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea possa (o debba) **trascinare** con sé anche la sufficienza del deposito del bilancio nella sede sociale nei medesimi termini.